

COMUNE DI CANONICA D'ADDA

Provincia di Bergamo

ORIGINALE

ORDINANZA N. 14 DEL 06-04-2020 REGISTRO GENERALE

ORDINANZA SINDACALE N. 8 DEL 06-04-2020

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI SALUTE PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE VOLTE AL CONTENIMENTO ED ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DA COVID-19 SUL TERRITORIO COMUNALE.

L'anno duemilaventi addì sei del mese di aprile, il SINDACO CEREA GIANMARIA

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili:
- l'ordinanza adottata dal Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia in data 21 febbraio 2020:
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 23 febbraio 2020, avente ad oggetto:
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 23 febbraio 2020, avente ad oggetto: "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 25 febbraio 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il DPCM del 1 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 4 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di

- contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 9 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale":
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;
- l'Ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 dl 22 marzo 2020;
- l'Ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»:
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia 04 aprile 2020, n. 521;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in particolare, all'interno della provincia di Bergamo;

CONSIDERATO che non sempre vengono rispettate le limitazioni riguardo all'allontanamento dal proprio domicilio, abitazione o residenza da parte dei Cittadini Canonichesi;

CONSIDERATO altresì che, quantunque tali spostamenti attengano ad esigenze primarie della persona, i Cittadini ed in particolare i componenti dei nuclei familiari non rispettano il contingentamento giornaliero imposto dalle disposizioni vigenti al fine di evitare assembramenti;

VALUTATO che, per evitare il diffondersi del contagio, si rende necessario assumere ulteriori e più stringenti misure di contrasto e di contenimento sul territorio comunale;

RICHIAMATO l'art. 50 c. 5 del D.Lgs. 267/2000 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

ORDINA

E' disposta la limitazione dell'allontanamento quotidiano dal proprio domicilio, abitazione o residenza per l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità, giornali, articoli di monopolio di stato (tabaccheria) ed ogni altro prodotto della filiera commerciale (ad eccezione dei prodotti venduti presso la Farmacia), e pertanto è consentito svolgere detta attività ad uno solo componente di ciascun nucleo familiare e con le modalità indicate nella successiva tabella:

-	Lunedi:	solo uomini
-	Martedì:	solo donne
-	Mercoledì:	solo uomini
-	Giovedì:	solo donne
-	Venerdì:	solo uomini
-	Sabato:	solo donne
-	Domenica:	solo uomini

RICORDA

Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento, così come stabilite dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

DÀ MANDATO

agli Uffici di procedere all'attuazione immediata dei contenuti della presente ordinanza e agli organi di Polizia il controllo per l'osservanza della presente ordinanza.

La presente ordinanza ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Canonica d'Adda sul sito internet istituzionale, ove sarà pubblicata per 15 giorni.

Avverso il presente provvedimento è esperibile

- Ricorso avanti al TAR della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104

- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

II SINDACO

GIANMARIA

CERE

Letto e sottoscritto a norma di legge.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo on-line di questo Comune il giorno 0604200 Reg. N° 163 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi. Canonica d'Adda, li 0604200
II Messo Comunale Vittorio Maretta Willia Bordilla
